

Comune di Barisciano

Provincia dell'Aquila

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 27-03-2019

Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI PAOLO FRANCESCO	P	MARZARO ADRIANO	P
CALVISI GIUSEPPE	P	CORTESI ALESSANDRO	P
BULSEI ANNA	P	PACIFICO ROBERTA	P
MAIEZZA CARLO	P	COLAIANNI MAURO	P
PEZZI MAURO	P	MATERGIA TONINO	A
BERNARDI DANIELE	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 06-09-2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014 e confermate per gli anni 2015-2016-2017-2018;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 06-09-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

Visto che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

Visto che con la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate con rispetto del vincolo stabilito dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 di seguito riportato: *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. OMISSIS*

Visto che il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "a" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita: *È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

Visto il comma 669 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "b" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: **"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;"**

Visto il comma 678 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) con l'aggiunta del seguente periodo: **"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"**.

Visto l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014 che recita: all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già'

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i. il quale dispone che:

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 46.000,00., stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la copertura del 23,81.% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 193.171,37 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019:

SERVIZIO	COSTO
Pubblica Illuminazione	€ 114.433,38
Manutenzione Strade	€ 10.948,15
Vigilanza	€ 9.600,00
Servizio Prevenzione e Randagismo	€ 9.531,30
Manutenzione Patrimonio Comunale	€ 36.000,00
Sportello Anagrafe	€ 12.658,54
Servizi socio assistenziali diversi rivolti alla collettività in maniera indifferenziata	€ 10.405,91
COSTO COMPLESSIVO	€ 193.171,37

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamata la delibera C.C. n. 8 del 19.03.2018 con al quale sono state approvate/confermate le aliquote TASI per l'anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

RITENUTO opportuno, di confermare le aliquote componente TASI per l'anno 2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”*.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato.

A seguito di esposizione da parte del sindaco, il consesso viene invitato alla votazione che avviene con il seguente esito:

Presenti 9

Astenuti 2 (consiglieri Mauro Colaianni, Roberta Pacifico)

Favorevoli 7

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di dare atto che, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9;
- 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
 - pubblica sicurezza e vigilanza;
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica e sgombero neve;
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
 - biblioteca, attività culturali e manifestazioni;
 - servizi socio-assistenziali;
 - tutela del patrimonio archeologico;
 - tutela del patrimonio naturalistico;

- tutela del patrimonio artistico e culturale.
- 4) di **CONFERMARE**, per l'anno 2019, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e detrazioni:
 - **ALIQUOTA 1,00 per mille:** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
 - **ALIQUOTA 0,00 per mille:** per tutte le unità immobiliari inagibili causa sisma 2019
 - 5) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, se non la utilizza come abitazione principale, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 - 6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019 e che il tributo dovuto dovrà essere versato nel modo seguente:
 - a) acconto 50% entro il 17 giugno 2019 sulla base delle aliquote dell'anno 2018 (versamento in autoliquidazione)
 - b) saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2019 sulla base delle aliquote 2019 deliberate dai comuni e pubblicate entro il 28-10-2019 (versamento in autoliquidazione)
 - 7) di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 46.000,00 che garantisce la copertura del 23,81% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 193.171,37 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019:

SERVIZIO	COSTO
Pubblica Illuminazione	€ 114.433,38
Manutenzione Strade	€ 10.948,15
Vigilanza	€ 9.600,00
Servizio Prevenzione e Randagismo	€ 9.531,30
Manutenzione Patrimonio Comunale	€ 36.000,00
Sportello Anagrafe	€ 12.658,54
Servizi socio assistenziali diversi rivolti alla collettività in maniera indifferenziata	€ 10.405,91
COSTO COMPLESSIVO	€ 193.171,37

- 8) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to DI PAOLO FRANCESCO

F.to Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GATTI VALERIA

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RAGIONIERE

F.to DEL COTTO BRUNA


Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-04-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Barisciano, li 04-04-2019

IL MESSO

F.to DI PAOLO VITTORIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Barisciano, li 8.4.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Valle Gatti